

QUESITO n. 7

L'operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara chiede se sia possibile la soddisfazione dei requisiti per mezzo di una RTI tra due diverse aziende.

La 1° ditta risulta in possesso della SOA OG12 class. IV bis. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 10A classe C (€ 2.500.000) e 10B classe C (€ 2.500.000). Inoltre possiede tutti gli altri requisiti richiesti dalla procedura di gara.

La 2° ditta possiede l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali 10A classe E (€ 200.000) e 10B classe E (€ 200.000).

Poiché i lavori, al netto degli oneri gli oneri della sicurezza, sono pari a €. 2.586.447,25, quindi inferiori all'importo coperto dalle due ditte (€ 2.700.000), chiede se sia consentita la partecipazione in RTI fra le ditte indicate.

RISPOSTA

Relativamente al quesito proposto si rappresenta che la 2° ditta sembrerebbe mancante della categoria OG12, requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura di gara.

Inoltre, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale, in particolare per la categoria 10B, deve essere pari ad almeno l'importo posto a base di gara incluso gli oneri per la sicurezza.

QUESITO n. 8

L'operatore economico chiede se sia possibile partecipare alla procedura per un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da:

1° Capogruppo-mandatario in possesso della categoria SOA OG12 classifica VIII e iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e classifiche richieste nel bando di gara;

2° da una impresa mandante in possesso della categoria SOA OG12 classifica III (acquisita per mezzo di avvalimento) e iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la sola categoria 2-bis.

RISPOSTA

In relazione al quesito proposto si rammenta che l'art. 8 del Disciplinare di gara prevede che *"Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).*

La facoltà prevista dall'art. 89 del Codice potrà essere esercitata dai concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto relativamente ai Requisiti inerenti l'idoneità tecnica e professionale indicati alla precedente lett. B.b.2).

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara."

Pertanto, mancando il requisito di iscrizione all'albo gestori per le categorie 10A, 10 B e 5 non sembrerebbe possibile la partecipazione alla procedura di gara in oggetto.

QUESITO n. 9

L'operatore economico interessa rappresenta che nel disciplinare è previsto che per i raggruppamenti temporanei di imprese *"...la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del venti per cento dell'importo dei lavori"*.

Il comma 2 dell'art.92 del Regolamento prevede che *"Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandatario o da un'impresa consorziate nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento."*

Si chiede, pertanto, quale sia la percentuale richiesta per la costituzione dell'ATI ai fini della partecipazione alla gara.

RISPOSTA

In relazione al quesito posto si rappresenta che resta valido quanto previsto nel Disciplinare di gara. Ovvero: *"i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti dalla mandatario o da una impresa consorziate nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del venti per cento dell'importo dei lavori"*.

QUESITO n. 10

L'azienda interessata alla procedura di gara fa notare che il Disciplinare prevede *«Nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'attivazione del Soccorso Istruttorio "oneroso", di cui al secondo periodo del citato comma, il pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria è stabilito nella misura del 2 (due) per mille dell'importo di cui al precedente art. 2, €5.420,43 (cinquemilaquattrocentoventi/43)... ..prima di procedere all'esclusione, la Stazione appaltante: a) impone all'offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra*

irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti terzi, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 5.420,43 a favore della stessa Stazione appaltante...»

L'operatore fa notare che, il comma 9 dell'articolo 83 del D.Lgs.50/2016, è stato modificato dal D.Lgs. 56/2017 espungendo dal precedente testo normativo la previsione della sanzione pecuniaria connessa all'attivazione del soccorso istruttorio.

Chiede, pertanto, se la S.A. intende applicare la sanzione pecuniaria.

RISPOSTA

In relazione al quesito proposto si rappresenta che in seguito alla modifica del comma 9 dell'articolo 83 del D.Lgs.50/2016, intervenuta in seguito all'approvazione del D.Lgs. 56/2017, non si darà corso all'applicazione della sanzione prevista per l'eventuale soccorso istruttorio.

QUESITO n. 11

L'operatore Economico è in possesso di attestazione SOA in cat. OG12 class. V, iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10B classe E ed iscrizione all'albo Nazionali Gestori Ambientali per la categoria 5 classe B. Chiede se è consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire così composto:

OG12

1° ditta: SOA OG12 classe V (Euro 5.165.000,00)

2° ditta: SOA OG12 classe I (Euro 258.000,00)

Iscrizione Albo Gestori Ambientali

1° Ditta: Categoria 10A classe D (fino a 1.000.000,00), 10B classe E (fino a 200.000,00), 5B

2° Ditta: 10A classe C (fino a 2.500.000,00), 10B classe C (fino a 2.500.000,00), 5F

RISPOSTA

In relazione al quesito proposto si rappresenta che l'operatore, quand'anche in RTI, deve detenere i requisiti minimi prescritti dal punto b.3) dell'articolo 7 del Disciplinare di gara: *"Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. nelle categorie di seguito indicate: Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) classe minima F; Categorie 10° (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e 10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.) classe minima B (importo dei lavori di bonifica fino a € 9.000.000,00".*

Inoltre, nel caso in specie, la somma delle classi detenute dall'operatore, relative alla cat. 102B all'Albo dei Gestori Ambientali, risulta essere inferiore all'importo posto a base di gara (€ 2.710.216,17).

QUESITO n. 12

L'operatore economico chiede se, come richiesto al punto 2) del Disciplinare di gara *"dichiarazione relativa all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80..omissis.."* possa essere effettuata dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti (amministratori/direttori tecnici/sindaci/odv/socio di magg/cessati/consiglieri) senza che questi rilascino dichiarazioni di loro pugno.

RISPOSTA

In relazione al quesito posto si rappresenta che le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5 del Codice, devono essere rese sotto forma di autocertificazione e, pertanto, devono essere effettuate da ogni singolo soggetto con allegato documento di identità.

QUESITO n. 13

L'operatore economico chiede se la previsione dell'all'art. 7. C *"REQUISITI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO"* del disciplinare di gara, relativo alla disponibilità di un impianto autorizzato allo smaltimento finale dei materiali contenuti e/o contaminati da amianto ad accettare presso lo stesso tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni oggetto del presente bando, non costituisca attività di subappalto e quindi senza necessità di far produrre la documentazione richiesta per la terna dei subappaltatori.

RISPOSTA

In relazione al quesito posto si ribadisce quanto previsto dall'art. 7 (requisiti di idoneità tecnica e professionale) - lett. C - del Disciplinare di gara: *"disponibilità obbligatoria, a pena d'esclusione, ai sensi dell'art. 100 del Codice, da documentarsi secondo quanto appresso precisato, di uno o più impianti autorizzati allo smaltimento finale di materiali contenenti e/o contaminati da amianto, ad accettare presso gli stessi tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni oggetto del presente bando (utilizzare preferibilmente il modello di auto-dichiarazione allegato Sub 5/a al presente disciplinare). Si chiarisce che l'operatore economico che indicherà impianti di deposito/stoccaggio temporanei dell'amianto sarà escluso dalla presente procedura.*